

Allegato n. 1

COMUNE DI TRENTO

N. prot. n.

CONCESSIONE

Oggetto: concessione del diritto di pesca nelle acque dei laghi di Serrai e delle Piazze all'Associazione Pescatori dilettanti trentini "A.P.D.T" _____

—
(omissis)

ART. 1 - OGGETTO

Il Comune di Trento, di seguito denominato Comune, come sopra rappresentato, concede, a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 12 dicembre 1978 n. 60 e successive modifiche e integrazioni, All'Associazione Pescatori dilettanti trentini "A.P.D.T", che accetta a mezzo del proprio rappresentante, l'esercizio del diritto di pesca nelle acque dei laghi di Serrai e delle Piazze, situati rispettivamente nei comuni di Baselga di Pinè e di Bedollo e identificati catastalmente dalle p.f. 3362/1 (lago di Serrai) e dalla p.f. 5442 (lago delle Piazze) in C.C. Baselga di Pinè.

L'associazione stessa, peraltro, si impegna ad ammettere all'esercizio del diritto di pesca i pescatori muniti di regolare permesso rilasciato dalla sezione di Trento della Federazione italiana di pesca sportiva e attività subacquee ("F.I.P.S.A.S") e dall'Associazione Pescatori di Pinè, a condizioni che di triennio in triennio sono pattuite tra le

associazioni predette e sottoposte per l'approvazione al Comune. Resta comunque salvo il diritto d'uso civico di pesca alla pedina riconosciuto a favore dei censiti dei comuni di Baselga di Pinè e di Bedollo.

ART. 2 - DURATA

La presente concessione ha inizio alla data del 1° gennaio 2027 e scadenza al 31 dicembre 2035, con possibilità di recesso con formale comunicazione almeno tre mesi prima della data in cui il recesso avrà esecuzione._____

La presente concessione è rinnovabile esclusivamente con atto espresso._____

E' in ogni caso escluso il rinnovo in caso di comprovate inadempienze da parte del concessionario._____

Il Comune si riserva la facoltà di revocare anticipatamente la presente concessione per sopravvenute esigenze di pubblico interesse o istituzionali non altrimenti soddisfabili ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, senza che il concessionario possa opporsi._____

E' escluso ogni diritto del concessionario a compensi, indennità o risarcimenti di sorta, ovvero a rivendicazioni per spazi alternativi presso altri siti comunali._____

ART. 3 - DESTINAZIONE

L'Associazione concessionaria è tenuta ad effettuare la razionale coltivazione delle acque ottimizzando la produttività naturale, salvaguardandone l'equilibrio biologico e mantenendone le linee

genetiche originarie delle specie ittiche, nel puntuale rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nonché dei disposti della “Carta ittica” e di tutte le eventuali disposizioni emanate dagli organi competenti.

In particolare si impegna a:

- a) assicurare un’efficace sorveglianza mediante l’impiego di 1 (uno) guardiapesca, il nominativo del quale e le eventuali sostituzioni devono essere tempestivamente comunicate al Comune. Detto personale dovrà essere in possesso della qualifica di guardia particolare giurata ai sensi delle norme di pubblica sicurezza; il servizio di sorveglianza sarà disciplinato da un apposito regolamento approvato dal Comune, previo parere del competente ufficio provinciale;
- b) ripopolare le acque, immettendo il materiale ittico secondo le modalità prescritte dalla “Carta ittica” e dalle eventuali sue variazioni. Per ogni intervento di semina il concessionario è tenuto ad utilizzare i moduli predisposti dal competente Ufficio provinciale;
- c) adottare tutte le iniziative dirette al miglioramento dell’ambiente acquatico ed al potenziamento del patrimonio ittico, con particolare riguardo alla riproduzione dei pesci in loco;
- d) apporre un adeguato numero di tabelle riportante gli estremi della concessione di pesca, tali da rendere inequivocabili i limiti delle acque in concessione;
- e) segnalare al Comune ogni variazione del Regolamento di pesca intervenuta posteriormente alla stipulazione del presente atto.

ART. 4 – PERMESSI

I permessi di pesca rilasciati sia ai soci aventi diritto sia ad altri pescatori saranno validi per tutte le acque in concessione. Il costo del permesso giornaliero o settimanale, determinato in relazione a quello stabilito ai sensi dell'art. 14 della L.P. 12 dicembre 1978 n. 60 e s.m. e i., viene annualmente proposto dall'Associazione concessionaria al Comune che lo approva.

ART. 5 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario produrrà entro il 31 dicembre di ogni anno, su richiesta dell'Amministrazione concedente da far pervenire al concessionario entro il 31 ottobre di ogni anno, i seguenti dati riferiti all'attività svolta nell'annata precedente:

1) relazione esplicativa sulle iniziative tecniche intraprese e sui risultati conseguiti, con particolare riferimento a:

- semine (date, quantità, località, tipo, risultati);
- riproduzione di pesca in loco (specie, tipo, quantità)
- altre notizie (piene, inquinamenti, situazione ambientale, ecc.)

2) bilancio consuntivo sommario organizzato secondo le principali voci di entrata e di spesa;

3) dati statistici circa:

- numero di soci ordinari e relative quote associative;
- numero di soci aggregati e relative quote associative;
- numero di permessi d'ospite distinti per durata con indicazione dei costi unitari, distinguendo quelli rilasciati a residenti fuori provincia.

ART. 6 - RESPONSABILITA'

Il Comune declina ogni responsabilità per danni che le persone, le attrezzature e le opere interessate dalla concessione possano subire non solo a causa dell'andamento idrometrico, anche calamitoso, ma anche per effetto dei lavori che si dovessero eseguire sui laghi. Pertanto, il concessionario è ritenuto responsabile di tutti i danni a persone o cose che possano derivare a terzi, privati cittadini ed enti, in dipendenza dell'esercizio della concessione e solleva e rende indenne fin d'ora il Comune di Trento da ogni reclamo o molestia anche giudiziaria. Parimenti il Comune è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni subiti dal concessionario a seguito di fatto o colpa di terzi, restando a totale carico dell'Associazione la tutela dei propri interessi.

ART. 7 – REVOCA

La concessione può essere revocata o sospesa per l'inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari, statali e provinciali, nonché delle norme in genere contemplate dal presente disciplinare e dal regolamento adottato dall'Associazione concessionaria.

ART. 8 – CONTROLLI

Al Comune di Trento resta riservato il diritto di effettuare in ogni epoca tutti quei controlli che ritenesse necessari onde assicurarsi che il diritto di pesca venga esercitato in perfetta armonia con le disposizioni di legge e regolamento, e che vengano altresì rispettate tutte le clausole della presente convenzione.

ART. 9 - SUBCONCESSIONE

E' vietata, da parte del concessionario, la cessione a qualsiasi titolo, anche parziale, del godimento del diritto oggetto della presente concessione, salvo quanto preventivamente autorizzato dall'Amministrazione comunale in via occasionale._____

ART. 10 – MODIFICAZIONI DELLA PARTE CONCESSIONARIA

Novazioni e variazioni soggettive del concessionario sono disposte con provvedimento dirigenziale, senza modifica del presente atto.____

ART. 11 – DECADENZA PER INADEMPIMENTO

L'inadempimento degli obblighi e l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto comportano, previa contestazione dell'addebito, la decadenza della concessione, oltre al risarcimento del danno e, in casi di particolare gravità, la sospensione o l'esclusione da future concessioni di diritti e/o spazi di proprietà comunale_____

La presente concessione decade di diritto, senza necessità di diffida, nelle seguenti ipotesi:_____

- accertamento di assegnazione ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false;_____
- perdita dei requisiti previsti dai regolamenti e dalle disposizioni provinciali per l'esercizio del diritto di pesca;_____
- cessazione dell'attività dell'associazione;_____
- accertata inattività dell'associazione e non utilizzazione del diritto oggetto della presente concessione;_____
- violazione del divieto di subconcessione del diritto di

pesca;_____

- reiterati comportamenti comunque considerati dall'Amministrazione comunale gravemente incompatibili con le finalità istituzionali o gli interessi generali o diffusi della comunità;
- sopravvenuta inagibilità dei luoghi dichiarata dalle competenti Autorità, indipendentemente dalla causa da cui tale inagibilità trae origine._____

In ogni caso la decadenza dalla concessione viene dichiarata dall'Amministrazione comunale mediante apposito provvedimento notificato al soggetto concessionario._____

ART. 12 FORO COMPETENTE

Viene fissata la competenza del Foro di Trento per tutte le controversie che dovessero sorgere in dipendenza della presente convenzione.

ART. 13 – RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente concessione ed in quanto applicabili si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile e della normativa nazionale e provinciale di settore.____

ART. 14 – SPESE CONTRATTUALI

Le spese per ed in causa del presente atto sono a carico del concessionario. _____

(omissis)